



COMUNE DI BIANZONE
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO
PER L'APPROVAZIONE
DELLA "NUOVA"
(IMU)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 10 del 25.05.2020

INDICE

	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4	<i>Soggetto passivo</i>
Art. 5	<i>Definizione di fabbricato, Area Fabbricabile e Terreno Agricolo</i>
Art. 6	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
Art. 7	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 8	<i>Abitazione principale</i>
Art. 9	<i>Assimilazione all'abitazione principale</i>
Art. 10	<i>Unità immobiliari concesse in comodato ai genitori/figli</i>
Art. 11	<i>Determinazione delle aliquote d'imposta</i>
Art. 12	<i>Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
Art. 13	<i>Esenzioni</i>
Art. 14	<i>Quota statale del tributo</i>
Art. 15	<i>Versamenti</i>
Art. 16	<i>Dichiarazione</i>
Art. 17	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 18	<i>Sanzioni e interessi</i>
Art. 19	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 20	<i>Riscossione coattiva e contenzioso</i>
Art. 21	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 22	<i>Norme di rinvio</i>
Art. 23	<i>Entrata in vigore ed adeguamenti</i>

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del **COMUNE DI BIANZONE**, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai comuni ad opera dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, comma da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria (art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019), nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. **L'imposta municipale propria non si applica altresì:**
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.lgs 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo dell'imposta il Comune di Bianzone con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni, siti nel territorio del Comune di Bianzone, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
3. Il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

ART. 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per “**pertinenze dell’abitazione principale**” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

c) per “**fabbricato**” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione e accatastamento ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purchè accatastata unitamente al fabbricato medesimo, salvo quanto previsto dal punto i presente articolo;

d) il concetto di pertinenza, con riferimento all’area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerando tali opere prive di autonoma destinazione la cui finalità è strettamente legata all’edificio principale;

e) per “**area fabbricabile**” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali mediante l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Cod. Civ.

f) per “**terreno agricolo**” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

g) lotto singolo edificabile: è tale quell’area che, in modo autonomo o unita ad altre del medesimo proprietario, formi un lotto di almeno 50 mq;

h) lotto accorpabile: è tale quell’area che, unitamente ad altre limitrofe non edificate, mantiene una potenzialità edificatoria, consentendo la costruzione di un fabbricato idoneo all’uso cui è destinato secondo i criteri di cui al punto precedente e in base agli strumenti urbanistici. E’ tale anche l’area limitrofa a un fabbricato di diverso proprietario, utile al suo possibile ampliamento;

i) la superficie residua di area pertinenziale ad un fabbricato è la differenza tra la superficie di area edificabile necessaria per la realizzazione della volumetria esistente e quella teorica realizzabile, in relazione alla superficie del lotto; resta inteso che la superficie eccedente risultante dalla differenza di cui sopra sarà soggetta al pagamento del tributo oggetto del presente regolamento;

j) l’area pertinenziale ad un fabbricato è considerata, ai fini IMU, parte integrante del fabbricato, ai sensi dell’art.2, 1° comma, lett.a) del D.Lgs.n.504/92. Per tale si intende quell’area, appartenente allo stesso mappale del fabbricato o accatastata autonomamente, che risulti asservita al fabbricato sulla base di idonea attestazione da parte del proprietario e successivamente verificata dal tecnico comunale, fondata su atto notarile o su qualunque altro atto avente data certa che provi la mancanza di residua volumetria disponibile, secondo gli indici dei vigenti strumenti urbanistico-edilizi. La porzione di area residua che non risulti asservita, sarà valutata, nel caso mantenga una propria capacità edificatoria, autonomamente o unita a lotti del medesimo possessore, quale lotto edificabile.

ART. 6

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 7

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di orientare l'attività di controllo svolta dall'ufficio tributi, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori indicativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Detti valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente

non sono vincolanti per il Comune e non si applicano in presenza di perizie di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, il cui valore di riferimento è quello inserito in atti e pertanto l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta, oltre alle sanzioni ed interessi, calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti dati.

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti dichiarata e versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento di cui al precedente comma.
5. Qualora il soggetto passivo abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 8 ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ART. 9 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - b) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata (16 dicembre).
L'autocertificazione deve essere prodotta annualmente per poter usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

ART. 10 UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI GENITORI/FIGLI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di morte del comodatario, Il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Per tali unità immobiliari, concesse in comodato, il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Le aliquote sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le aliquote e i regolamenti, approvati dal Consiglio Comunale, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art. 1, comma 757, della Legge di Bilancio n. 160/2020, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

ART. 12 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con allegata relativa documentazione fotografica;
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), che risulti oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato;

Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento e miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce gas fognatura ecc.. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. Restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione

ART. 13

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 1 comma 759 della Legge di Bilancio 27/12/2019 n. 160, e precisamente:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'art. 5 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto questo Comune è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al art.9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n.133;
- h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91- bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200;
- i) le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 14

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi del comma 744 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 15

VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta dovuta per l'anno di imposizione sia stata totalmente assolta e che tale opzione venga segnalata all'ufficio Tributi del Comune.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuo complessivamente dovuto sia inferiore o uguale a Euro 10,00 tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo
6. Resta fermo che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio o di irrogazione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ART. 16

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate in anni precedenti ai fini ICI, IMU o IUC, in quanto compatibili.
3. Restano ferme le dichiarazioni di successione presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 383/2001, in forza del quale, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione «l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili» (agenzia delle Entrate, circolare 91/E del 18 ottobre 2001, paragrafo 4).

4. Non si dà luogo alla dichiarazione, per quanto non diversamente previsto, per gli immobili soggetti ad atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

ART. 17

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura degli interessi, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta con una maggiorazione di 1,5 punti percentuali come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2007.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi eventualmente dovuti. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.
5. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori ad Euro 10,00.

ART. 18

SANZIONI ED INTERESSI

Restano ferme le disposizioni previste dai commi 774 e 775 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

ART. 19

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso a locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante versamento tramite Tesoreria Comunale o l'utilizzo del modello unificato.

ART. 20

RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni delle normative vigenti.
2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 2016/679.

ART. 22
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU, nonché altre norme legislative e regolamenti vigenti applicabili.

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE ED ADEGUAMENTI

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.